

Proposta approvata dalla Commissione Statuti-Regolamenti
nella riunione del 4 Gennaio 2006

[Signature]



UFFICIO 4)

LA VERBALE 3

24/1/2006

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI
DELLE STAZIONI RADIO BASE
PER
TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI
NEL TERRITORIO DI ANGUILLARA SABAZIA

[Handwritten signature]

(Approvato nella riunione del Consiglio Comunale del xxx Gennaio 2006)

INDICE

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 Finalità	" 5
Art. 2 Adeguamento degli strumenti urbanistici	" 5
Art. 3 Definizioni	" 6
Art. 4 Campo d'applicazione	" 6
Art. 5 Valore del campo elettromagnetico	" 7
Art. 6 Attività informativa e di partecipazione	" 7
Art. 7 Obiettivi di qualità	" 7
Art. 8 Prescrizioni per la localizzazione	" 8
8.1 Disposizioni procedurali	" 8
8.2 Domanda di autorizzazione	" 8
8.3 Istruttoria	" 9
8.4 Rilascio del titolo autorizzativi	" 9
Art. 9 Consulente Tecnico dell'Amministrazione	" 9
Art. 10 Impianti fissi per la telefonia mobile	" 10
Art. 11 Impianti mobili di telefonia mobile	" 11
Art. 12 Antenne mobili	" 12
Art. 13 Regime transitorio e disciplina delocalizzativa	" 12
Art. 14 Vigilanza e controllo	" 13
Art. 15 Bonifica	" 13
Art. 16 Sanzioni	" 13
Art. 17 Trasmissioni	" 14
Art. 18 Modificazioni	" 14
Art. 19 Efficacia	" 14
<u>ALLEGATO A</u> : DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DI IMPIANTI PER RADIOTELECOMUNICAZIONI E STAZIONI RADIO-BASE E/O RIPETITORI	" 15
<u>ALLEGATO B</u> : LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DI ANGUILLARA	" 17

PREMESSA

- in seguito allo sviluppo assunto dalla telefonia cellulare l'intero territorio nazionale è caratterizzato dalla presenza di numerose installazioni chiamate ad attuare questo servizio;
- aumentando il numero degli impianti, inevitabilmente e progressivamente tende ad aumentare il livello di inquinamento elettromagnetico;
- il legislatore, con la legge quadro (legge 22 febbraio 2001 n.36), ha inteso provvedere alla relativa protezione dalle esposizioni dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- la necessità di assicurare il coordinamento delle installazioni di nuovi impianti è stata fissata con il D.L.gvo. n.198 del 4 settembre, 2002;
- la Corte Costituzionale con propria sentenza n.303 del 1, ottobre 2003 ha eccepito dunque sulla costituzionalità dello stesso;
- la legge n.5 del 16, gennaio 2004 ha recepito quanto al D.lgvo 1, agosto 2003 n.259 limitatamente alle modalità installative delle stazioni radio- base e ha tramutato in legge il Decreto 14, novembre, numero 315;
- la comunità scientifica internazionale non è giunta alla determinazione di valori di soglia per le grandezze caratteristiche del campo elettromagnetico al di sotto dei quali la salute dell'uomo può definirsi con assoluta certezza tutelata; che comunque con il d.p.cm.8 luglio 2003, vengono stabiliti i limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità a cui i tutti gli impianti dovranno risultare conformi previo parere attestante la conformità emesso dall'ARPA;
- tra l'ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) ed il Ministero delle Comunicazioni è stato siglato un protocollo d'intesa nel gennaio 2004 relativo all'installazione, il monitoraggio e la razionalizzazione degli impianti per stazioni radiobase;
- l' Amministrazione Comunale di Anguillara assume il suddetto protocollo come propria prassi operativa per accompagnare, attraverso i processi partecipativi, la disciplina delle installazioni delle stazioni radio-base nel proprio territorio;
- l' Amministrazione Comunale di Anguillara considera in via del tutto cautelativa prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto;
- l' Amministrazione Comunale di Anguillara intende rispondere, compatibilmente con i principi sopra esposti, alle esigenze dei gestori della telefonia mobile. e dei sistemi delle comunicazioni circa l'ampliamento della copertura del servizio attraverso l'installazione di nuovi impianti nel territorio comunale di *ANGUILLARA*;
- l' Amministrazione Comunale di Anguillara ritiene necessario coordinare le installazioni di nuovi impianti così come ogni iniziativa insediativa, a qualsiasi titolo intrapresa, anche in presenza di quanto ai precedenti Considerata, con le scelte della pianificazione urbanistica, ed assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n 36 e relativi provvedimenti di attuazione;
- l' Amministrazione Comunale di Anguillara intende assicurare attraverso l'adozione di un proprio regolamento comunale la disciplina delle installazioni delle stazioni radiobase per telefonia mobile e telecomunicazioni nel proprio territorio. Il regolamento è composto di 19 articoli, e due allegati: allegato A) documentazione tecnica per l'installazione e la modifica di impianti per radiotelecomunicazioni e stazioni radio-base e/o ripetitori; allegato B) linee guida per l'individuazione dei siti per le installazioni delle stazioni radiobase per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di Anguillara.

- Il presente Regolamento viene emanato:

- in attuazione del decreto interministeriale 10 Settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ;
- in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e specificatamente a quanto ivi indicato all'articolo 8 che al punto 6 afferma: " i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
- in conformità alla legge n.5 del 16 gennaio 2004 che ha recepito quanto al D.lgvo 1 agosto 2003 n.259 (codice delle telecomunicazioni), limitatamente alle modalità installative delle stazioni radio- base e ha tramutato in legge il Decreto 14 novembre 2003 n. 315.

Per l'applicazione del presente regolamento, e per la trattazione in genere della tematica dell'inquinamento elettromagnetico, l'Amministrazione si avvarrà in maniera stabile del contributo e della partecipazione attiva della Commissione Ambiente e dei Comitati presenti sul territorio di Anguillara, in applicazione dei principi e delle procedure del processo di Agenda 21 locale.



Art.1 Finalità

L'Amministrazione, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché della normativa statale concernente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità intesi come valore di campo, intende dotare il Comune – anche mediante l'adozione del presente regolamento – di strumenti normativi volti a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio e a tutelare la salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dannosi derivanti dalle esposizioni ai campi elettromagnetici generati da stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni.

L'Amministrazione opererà, pertanto, con interventi "a monte" volti a minimizzare la generazione di campi elettromagnetici, ed a valle con attività di vigilanza e controllo anche mediante la realizzazione di una rete di monitoraggio fissa, per tenere sotto controllo costantemente il territorio comunale, costituita da un numero adeguato di sensori collegati ad una stazione operante con continuità ed in grado di fornire in tempo reale i dati rilevati.

Per quanto sopra esposto, ed in particolare al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, ed al fine di garantire sempre più elevati parametri di qualità ambientale, il presente regolamento istituisce e disciplina:

- Le modalità d'installazione degli impianti che comportano l'esposizione degli abitanti del territorio a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Gli interventi cautelativi da attuare al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in accordo con la pianificazione urbanistica e con le proposte di installazione presentate dagli operatori del settore, anche redigendo apposito strumento urbanistico denominato: Piano delle Antenne di cui all'art.2 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale promuoverà l'individuazione puntuale delle installazioni attraverso un'attività conoscitiva, informativa e di concertazione con :

- gli operatori del settore che presentino richiesta di installazione e/o rappresentino le proprie esigenze, attraverso la presentazione del proprio programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile;
- la popolazione insediata rappresentata da portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, mediante strumenti e procedure di Agenda 21 locale ed in particolare la Commissione Ambiente ed il Forum;
- gli interlocutori istituzionali rappresentati da ARPA, CORECOM.

E' fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Adeguamento degli strumenti urbanistici

Il Comune, con successivo ed autonomo atto, provvederà all'adozione della variante tecnologica integrativa al proprio Piano Regolatore Generale (PIANO delle ANTENNE) per l'individuazione delle aree sul territorio di Anguillara Sabazia dove installare le stazioni radiobase per le comunicazioni anche a seguito dell'attività di interlocuzione che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso con la comunità insediata ed i gestori di cui all'articolo precedente.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazione e/o permesso di costruire per stazioni radio-base all'interno delle aree individuate come altamente sensibili così come indicate all'articolo 8 del presente regolamento specificatamente alla lettera b) e sulla scorta degli elementi desumibili dalla documentazione cartografica (mappe catastali con scala non superiore a 1:2000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con

un raggio di almeno 300 metri all'intorno dell'impianto) di cui all'allegato A/13 degli artt. 88 e 89 del D.lgvo. n. 259 del 1 agosto/2003 che deve essere prodotta dal gestore contestualmente alla documentazione con cui si richiede l'autorizzazione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) Per stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Vengono intese come stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra;
- b) Per unità di misura e grandezze fisiche quelle definite nell'Allegato A del DM 381/98;
- c) Per obiettivi di qualità: i valori limite del campo elettrico efficace totale, del campo magnetico efficace totale e della densità di potenza totale dell'onda piana equivalente, calcolati o misurati nei luoghi di cui agli articoli 3 e 4 del Dm 391/98;
- d) **c.e.m.**: campo elettromagnetico;
- e) **N.O.**: Nulla Osta;
- f) **Per soggetto avente titolo**: il concessionario, il licenziatario od altro soggetto interessato all'uso delle frequenze;
- g) **Modifica di una stazione radio base**: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui agli articoli 3 e 4 del DM 381/98.

Art. 4 Campo d'applicazione

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi relativi all'installazione delle infrastrutture degli impianti di sistemi fissi e temporanei di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità all'art. 4 del D.M. 391/98 ed alle normative vigenti in materia;
- b) Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale indica le procedure per valutare la conformità della localizzazione delle aree sul territorio ove installare le stazioni radio base per le comunicazioni;
- c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico - sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti seguendo i procedimenti autorizzativi vigenti.
- d) Sono esenti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:
 - Le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente comma a);
 - gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
 - gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.
- e) In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui alla lettera precedente devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente;
- f) L'esercizio di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale è soggetto ad obbligo di comunicazione ed autorizzazione;

Art. 5 Valore del campo elettromagnetico

- a) Gli impianti in oggetto possono essere installati solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art-4 del DM 381/98.
- b) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità alla zona circostante l'impianto da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari. Se la zona non è interdetta la stazione va immediatamente spenta (con ordinanza sindacale) fino alla realizzazione delle opere di confinamento;
- c) Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).
- d) Le valutazioni di ordine tecnico previste dal presente Regolamento a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni d'ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

Art. 6 Attività informativa e di partecipazione.

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti, si impegna a promuovere degli incontri pubblici, aperti alle rappresentanze degli operatori e della società civile, in cui la comunità insediata verrà informata dei lavori dell'Amministrazione, dei risultati dell'attività di monitoraggio sulle sorgenti volta a valutare i limiti espositivi ed ascolterà e valuterà proposte ed indicazioni che potranno essere assunte nell'organizzazione del proprio lavoro.

Il processo di partecipazione della comunità insediata verrà espletato con riferimento ai procedimenti e ai protocolli che saranno adottati nell'ambito del processo di Agenda 21 locale, in particolare con il coinvolgimento della Commissione Ambiente e del Forum e con la istituzione di un gruppo ad hoc dedicato alle attività di controllo (vedi art. 14).

Art. 7 Obiettivi di qualità

- a) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di stazioni radio-base all'interno delle "aree sensibili".
- b) gli obiettivi di qualità per le stazioni collocate o da collocare all'interno del territorio comunale sono quelli stabiliti dalla legge n.36 del 22 febbraio 2001.
- c) Per i valori di immissione degli impianti radioelettrici vengono assunti quelli indicati dalla normativa nazionale vigente;
- d) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili tra cui la possibilità di rendere visibile attraverso collegamenti telematici con un terminale video da localizzare in un luogo indicato dall'Amministrazione i dati monitorati costantemente sull'emissione dei c.e.m. da parte degli impianti;
- e) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a

limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti;

- f) Il Gestore consegna annualmente una relazione all'Amministrazione Comunale sulle iniziative di cui ai punti precedenti d) ed e);
- g) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità di cui ai punti precedenti d) ed e); L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di verificare l'efficienza degli strumenti di controllo e la loro corretta utilizzazione.
- h) Il gestore è tenuto obbligatoriamente all'installazione di una centralina che misuri il campo elettromagnetico garantendo, a meno della dimostrata non fattibilità tecnica, l'automatico disinserimento dell'impianto qualora superi i limiti di cui all'art. 5 lettera c).
- i) Gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.
- j) In ogni caso il gestore è tenuto a rispondere in modo adeguato ad ogni richiesta di adeguamento tecnologico e gestionale che l'Amministrazione dovesse richiedere.

Art. 8 Prescrizioni per la localizzazione.

- a) Il Comune, qualora le aree interessate alla localizzazione degli impianti non risultassero di proprietà pubblica potrà provvedere ad assumerle nella propria disponibilità tramite convenzione o strumento equivalente, per poi convenzionarle con i gestori che ne richiedano l'utilizzo;
- b) Sono vietate le installazioni in prossimità (raggio di 300 m) e sopra edifici scolastici, a destinazione sanitaria - residenziale, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, asili nido, parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori, ancorché su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, di pregio storico culturale e di valore testimoniale.
- c) Sono inoltre vietate nelle aree edificate le installazioni su pali o tralicci, mentre sono consentite su strutture e fabbricati esistenti.
- d) Eventuali impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultassero esistenti ma non in possesso dell'autorizzazione e concessione edilizia sono da considerarsi abusi edilizi, e quindi soggetti alla vigente normativa ed alla immediata disattivazione.

8.1 Disposizioni procedurali

Gli impianti sono autorizzati dal Comune attraverso il seguente procedimento:

- Domanda di autorizzazione amministrativa prodotta anche sottoforma di Dichiarazione di Inizio di Attività;

La realizzazione delle strutture effettuata a seguito delle disposizioni sopra indicate non comporta variante di destinazione urbanistica dell'area interessata.

8.2 Domanda di autorizzazione

La domanda redatta secondo gli allegati riportati a seguire e nelle forme previste dalla legislazione vigente, sarà presentata nelle forme di cui all'articolo 10.

8.3 Istruttoria

Sulla base della documentazione presentata il Responsabile del Procedimento segue direttamente la fase istruttoria. Si fa carico della cura dei rapporti tra l'Amministrazione e gli Enti competenti. Specificatamente chiamando l'ARPA ad effettuare le valutazioni del campo elettromagnetico.

8.4 Rilascio del titolo autorizzativo

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione quando la richiesta di concessione /autorizzazione risulta conforme al presente Regolamento ed è integrata da tutta la documentazione eventualmente venisse richiesta durante la fase istruttoria successiva all'inoltro della domanda.

Comunque:

- a) Non possono essere autorizzati nuovi impianti i cui valori del campo elettromagnetico superino i valori di cautela di cui all'articolo 4 del DM381/98.
- b) Le opere edilizie devono essere obbligatoriamente accompagnate da interventi di mitigazione degli impatti percettivi ed in particolare dovrà essere assicurata in fase di progettazione esecutiva la salvaguardia di aree di particolare pregio;
- c) nel caso qualche localizzazione interessasse zone sottoposte a vincoli paesaggistici la realizzazione degli impianti dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 22-01-2004 n. 42. La richiesta dovrà essere accompagnata da uno studio di inserimento paesistico secondo i dettami della Legge regionale n.24/7/98;
- d) prima dell'inizio dei lavori in seguito a rilascio di permesso di costruire/autorizzazione il gestore titolare ha l'obbligo di presentare al Comune apposita fideiussione bancaria o assicurativa per un importo analogo alle spese ipotizzabili, sulla scorta di un computo metrico estimativo presentato dal richiedente, per la dismissione dell'impianto. Tale assicurazione deve essere periodicamente rinnovata per tutta la durata del periodo d'installazione dell'impianto stesso.

Art. 9 Consulente Tecnico dell'Amministrazione

L'Amministrazione provvederà alla nomina di un consulente tecnico, con l'incarico di esaminare le richieste di concessione / autorizzazione ed esprimere un parere tecnico.

All'atto della nomina l'Amministrazione stabilirà per il Consulente il compenso e le modalità di convocazione.

Il consulente dovrà curare la concertazione come descritto all'articolo 1, e secondo le seguenti modalità:

- Rispettando i parametri di qualità fissati dalla normativa nazionale, e dal presente regolamento;
- Adottando criteri di prudenza che salvaguardino l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ogni altro interesse;
- Rispettando lo strumento urbanistico vigente;
- Tenendo conto degli impianti esistenti;
- Prevedendo il continuo adeguamento degli impianti alle migliori tecnologie così da produrre i più bassi valori possibili delle grandezze caratteristiche del c.e.m.;
- Nel rispetto di ogni vincolo.

Il consulente:

- Verifica la conformità delle localizzazioni puntuali, proposte (siti attrezzati) sul territorio, delle stazioni radio base per le comunicazioni sulla scorta di quanto fissato al presente Regolamento.
- Definisce i termini entro cui le operazioni di eventuale smantellamento di impianti inadatti debbono essere compiuti;
- Propone all'Amministrazione i criteri per l'individuazione di aree dove eventualmente rendere possibili futuri impianti;
- Propone eventuali modifiche migliorative al presente Regolamento
- Istruisce le richieste pervenute dai gestori interessati all'installazione di stazioni radio base nel territorio comunale e/o alla loro modifica, le trasmette all'Amministrazione con proprio parere di conformità, per la convocazione delle relative Conferenze di servizio.

Art.10 Impianti fissi per la telefonia mobile.

L'autorizzazione o permesso di costruire riguarderà gli impianti localizzati in siti puntuali, individuati all'interno delle aree indicate, aree circoscritte, di ampiezza non superiore ai 150 metri quadri di superficie.

Oltre a quanto specificatamente previsto dal capitolo V – Disposizioni relative a reti e impianti – del Codice delle Comunicazioni, il gestore per ogni singola installazione dovrà produrre:

- a) progetto scala 1:100;
- b) Inserimento fotografico;
- c) altitudine e coordinate geografiche del punto d'installazione;
- d) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti nel raggio di 1 Km dal sito in questione;
- e) cartografia aggiornata scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- f) ogni altra documentazione prevista per l'ottenimento dell'autorizzazione o permesso a costruire dal testo unico per l'edilizia (DPR 380/2001).

La Documentazione relativa dovrà essere fornita rispetto a :

1. banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
2. scheda tecnica dell'impianto con indicate il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
3. direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitore per cella per ogni direzione di puntamento;
4. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
5. realizzazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
6. valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
7. valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;

8. per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili;
9. l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti;
10. il Gestore consegna ogni due anni una relazione al Settore Ambiente del Comune, sulle iniziative di cui ai punti precedenti 8) e 9);
11. l'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità;
12. gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Contestualmente alla presentazione della suddetta documentazione il richiedente dovrà fornire- sotto forma di autodichiarazione – una relazione in merito alla pubblica utilità dei servizi che si intendono fornire e adeguata documentazione tecnica relativa alle esigenze di copertura del servizio (che giustificano l'impianto proposto, indicandone i confini di copertura). Nella relazione si dovrà dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie e la minore emissione di campo elettromagnetico verso i ricettori sensibili, aree residenziali ed aree a elevata presenza di persone e comunque fornire tutti gli elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche.

I gestori, con scadenza biennale, dovranno presentare i programmi adeguati allo sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto degli impianti in ragione degli avanzamenti tecnologici.

Comunque ed in ogni caso compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al fine di minimizzare il contributo elettromagnetico, devono essere adottate tutte le misure ulteriori possibili come, ad esempio, un'opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della tecnologia disponibile più adatta.

Art. 11 Impianti mobili di telefonia mobile

Degli impianti mobili di telefonia mobile deve essere data comunicazione al Comune 30 (trenta) giorni prima della loro installazione nelle forme fissate dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente.

Obblighi di comunicazione

- a) E' soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al Sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:
 1. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
 2. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
 3. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;
- b) La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi del comma 1. della lettera a), sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 8.

- c) Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui alla lettera a), sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- d) Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui alla lettera a), fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti al Piano delle antenne definito in attuazione del presente regolamento.

Art. 12 Antenne mobili

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per la telefonia mobile; escluso il permesso di costruire che verrà sostituito dall'autorizzazione del responsabile dell'U.T.C.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso, e collocato eventualmente in altra zona.

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicato per un fattore 1,5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale.

Art.13 Regime transitorio e disciplina delocalizzativa.

- a) I titolari di impianti già in esercizio devono inviare apposita comunicazione, con indicati i dati generali dell'impianto, al Comune ed all'ARPA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; in caso di mancata comunicazione l'impianto è da ritenersi abusivo come previsto all'art. 8 punto c);
- b) Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi deve chiedere al Comune la conferma della validità dell'autorizzazione posseduta per l'installazione di apparecchiature tecnologiche e richiedere la conformità del proprio titolo autorizzativo edilizio; in caso di mancata comunicazione l'autorizzazione si intende decaduta e l'impianto è da ritenersi abusivo come previsto all'art. 8 punto c);
- c) Il Comune, ravvisata la necessità di verificare quanto dichiarato al punto b) può chiedere all'ARPA l'espressione di parere relativamente al procedimento autorizzato, previa comunicazione al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono comunque posti a carico del titolare dell'impianto;
- d) Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione s'intende comunque confermata;
- e) Gli adeguamenti di impianti preesistenti, alle norme contenute nel presente regolamento, notificati al gestore devono essere attuati entro sei mesi.
- f) L'autorizzazione si intende rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto;
- g) Negli impianti dove, sulla base delle rilevazioni eseguite sul territorio da parte di organi di vigilanza (compresi i controlli eventualmente commissionati da parte dell'Amministrazione), vengono superati i limiti di esposizione, di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.p.c.m. e di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, per l'alta frequenza, sono attuati interventi per la riduzione a conformità degli impianti radioelettrici;

h) Gli impianti che con l'entrata in vigore del presente Regolamento e l'adozione del successivo Piano delle Antenne risultassero localizzati in evidente stato di conflittualità con i requisiti localizzativi indicati all'articolo 8, entro sei mesi dovranno presentare al Comune una proposta di delocalizzazione conforme al presente regolamento;

i) Il piano di delocalizzazione è attuato dagli operatori nel termine perentorio di dodici mesi a partire dalla sua proposta; i relativi oneri sono a carico degli operatori stessi.

Art.14 Vigilanza e controllo.

1) Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi dell'ARPA e di tecnici terzi di propria fiducia.

2) Gli oneri derivanti, dalle prestazioni richieste dal Comune di valutazione dell'analisi di superamento dei limiti, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n.16 (Istituzione Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, della stessa l.r. n.16/99.

3) Il Comune deve, altresì, verificare la rispondenza del progetto dell'impianto al disposto dell'art.8 della legge 447/1995 e della legge regionale 3 agosto 2001 n.18 in materia d'inquinamento acustico.

4) Il Comune si doterà di una propria rete di monitoraggio dei valori di campo elettromagnetico costituita da un numero adeguato di sensori, eventualmente dislocabili su mezzi mobile, collegati ad una work station gestita direttamente dal Comune stesso con il supporto tecnico di esperti.

5) Per le attività di vigilanza e controllo verrà istituito, nell'ambito del processo di Agenda 21, un gruppo ad hoc che avrà accesso in ogni momento ai dati di monitoraggio di cui il Comune dispone, e potrà effettuare ispezioni sugli impianti ed infrastrutture presenti sul territorio secondo modalità operative da definire ma tali da garantire piena trasparenza ed autonomia di intervento.

Art.15 Bonifica

1) In caso di smantellamento di impianti le aree abbandonate devono essere riqualficate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e riportate allo stato originale con la rimozione di tutte le attrezzature. Tutte le operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto gestore dell'impianto;

2) Qualora il gestore non adempia a quanto sopra nei termini previsti, il Comune provvede a proprie spese alla bonifica dell'area salvo ogni rivalsa economica verso l'inadempiente, garantita dalla fideiussione di cui al punto d) dell'art.8.4.

Art.16 Sanzioni

a) In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui alla lettera c) dell'articolo 4, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro duemila (2000) a Euro cinquemila (5000);

b) Nel caso in cui le valutazioni tecniche poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate da personale esperto, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro cinquecento (500) a Euro duemilacinquecento (2500);

c) L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 e successivi comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro quattromila (4000) a Euro diecimila (10000).

- d) La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 8 e di cui alla lettera i) dell'articolo 7, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a Euro cinquecento (500).
- e) Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge -quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
- f) L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.
- g) In caso di ripetute violazioni di quanto al punto a) fino ad un massimo di tre volte, l'Amministrazione provvede con ordinanza del Sindaco all'annullamento di quanto autorizzato (autorizzazione e permesso di costruire).

Art.17 Trasmissioni

Successivamente all'approvazione da parte del consiglio Comunale, copia del presente regolamento viene trasmessa a:

- ARPA Lazio per l'adempimento delle funzioni previste.
- CORECOM per l'adempimento delle funzioni previste.

Art.18 Modificazioni

Gli articoli del presente regolamento vengono modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.19 Efficacia

Il presente Regolamento dopo l'approvazione ai sensi di legge e a quanto allo Statuto Comunale, entra immediatamente in vigore.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DI IMPIANTI PER RADIOTELECOMUNICAZIONI E STAZIONI RADIO-BASE E/O RIPETITORI.

Modello della relazione

1. FRONTESPIZIO

- 1.1. Società emittente il documento
- 1.2. Titolo del documento
- 1.3. Stazione radio base oggetto del documento.
- 1.4. Scopo del documento
- 1.5. Estensori e/o Revisori (data e firma)
- 1.6. Stato del documento (revisione n.....,definitivo).
- 1.7. Numero di pagine comprensivo degli allegati.
- 1.8. Data di rilascio del documento nello stato presente.
- 1.9. Protocollo interno della società emittente.

2.INDICE

3.ANAGRAFE DELLA STAZIONE

- 3.1.Nome convenzionale
- 3.2.Sigla
- 3.3. Indirizzo della localizzazione (via, numero civico, comune, provincia)

4.DATI D'IMPIANTO

- 4.1 Sistema radio (TACS,GSM,DCS,DECT,UMTS).
- 4.2 Numero delle celle
- 4.3.Altezza del centro elettrico dell'antenna dal piano di calpestio.
- 4.4 Direzione di massima irradiazione dell'antenna.
- 4.5.Tilt.
- 4.6.Tipo di antenna (datasheet in allegato)
- 4.7.Numero massimo di canali per celle e potenza di canali.
- 4.8.Attuazioni complessive (branching + feeder)
- 4.9.Potenza complessiva al connettore di antenna nella massima condizione di carico.
- 4.10. Tipo di supporto dell'antenna (traliccio, palo, cavalletto su torrino....)
- 4.11.Condivisione del supporto con altre antenne.

5 MAPPE.

- 5.1.Planimetria riportante i seguenti elementi: punto d'installazione dell'impianto;
 - Estensione non minore di 300 m con al centro l'impianto.
 - Destinazione d'uso degli edifici presenti e tipologia della copertura.
 - Indicazione delle curve altimetriche per i siti rurali;
 - Quota o differenza di quota della sommità rispetto al centro elettrico dell'antenna, degli edifici situati in un raggio di 300 m dalla postazione;
 - Direzione del nord geografico.
 - Direzione di massima irradiazione dell'antenna.
- 5.2. Progetto esecutivo del sistema di antenna (in pianta ed in prospetto) indicante:
 - Sedime ante e post operam in scala 1:100.
 - Curve di isolivello di ciascun settore sul piano orizzontale per valori di campo elettrico di 3 V/m, 6 V/m, 20 V/m, in scala 1:500. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3V/m superi i 300m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10m;

- Curve di isolivello di ciascun settore sul piano verticale per i valori di campo elettrico di 3 V/m, 6V/m, 20V/m riportate sul prospetto sezionato nella direzione di massimo guadagno dell'antenna, in scala 1:500.
- Curve di isolivello di ciascun settore sul piano orizzontale per i valori di campo elettrico di 3 V/m, 6V/m, 20V/m in scala 1:1000. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3V/m superi i 300 m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10m;
- Descrizione dei luoghi intercettati dalle curve di isolivello;
- Modalità di calcolo delle curve isolivello (in appendice).

6. VALUTAZIONE DEL PREESISTENTE VALORE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO.

Dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- se nel raggio di 300 m sono già operanti una o più stazioni radio-base od altri impianti per le radio-telecomunicazioni, il contributo di tali impianti potrà essere misurato nelle condizioni di esercizio o valutato a calcolo, assumendo i parametri radioelettrici relativi alle massime condizioni di esercizio dichiarate e documentabili per i predetti impianti;
- nel sedime dell'installazione nel caso che questa sia prevista su luogo destinato a permanenza superiore alle 4 ore.
- nei luoghi significativi a permanenza superiore alle 4 ore se intercettati dalla linea isocampo di 3V/m determinata dal solo contributo della stazione radio-base.
- In tutte le altre situazioni, dovrà essere misurato il valore del fondo elettromagnetico in posizioni significative poste nella direzione di massimo guadagno del sistema radiante.

7. CRITERI DI CALCOLO PREVISIONALE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO

I valori attesi del campo elettromagnetico dovranno essere computati nei luoghi precedentemente individuati, tenendo conto dei contributi indagati nel precedente paragrafo e di quello dovuto alla stazione radio-base; i risultati dei calcoli dovranno essere presentati in forma tabellare e di metodi di calcolo dovranno essere riportati in appendice.

8. MISURA DI VERIFICA A BANDA LARGA CON IMPIANTO ATTIVO

Nei punti in cui i valori revisionali superano il 50% dei limiti imposti dal D.M.381/1998.

9. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DI UN ESPERTO (con curriculum allegato) IN RELAZIONE:

- Alla configurazione e alle caratteristiche radio elettriche dell'impianto.
- Alle elaborazioni grafiche ed analitiche presentate.

ALLEGATI:

Datasheet delle antenne utilizzate per l'impianto.
 Planimetrie.
 Progetto esecutivo
 Curriculum dell'esperto accreditato.

1 APPENDICI

Metodo di calcolo delle curve isolivello.
 Metodo di calcolo del campo in punti specificati
 Caratteristiche degli strumenti a banda larga.
 Copia dei certificati di calibrazione.

ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DI ANGUILLARA.

1. premessa

Nelle note che seguono si indicano i criteri da seguire per l'individuazione dei siti per le installazioni delle stazioni radiobase per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio del comune di Anguillara Sabazia, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita della popolazione. I suddetti criteri prendono in considerazione, oltre a quanto fissato nel regolamento comunale relativo alla telefonia radio-mobile, la compatibilità degli impianti che attuano il servizio di telefonia mobile con le situazioni urbanistiche, ambientali e sociali, considerando che le esigenze dei gestori della telefonia mobile e dei sistemi di comunicazione per la copertura del servizio devono risultare coerenti con la tutela del territorio e della salute dei cittadini.

2. iter istruttorio programmatico

1. L'Amministrazione Comunale svolge tutti gli approfondimenti necessari al fine di indicare i siti prescelti per le installazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni.
2. I soggetti portatori di interessi diffusi e i titolari di interessi pubblici e privati possono presentare osservazioni alla documentazione presentata dai gestori nelle forme e nei modi normati dal Regolamento.
3. Il gestore può fornire eventuali elementi progettuali aggiuntivi, al fine di mettere la Pubblica Amministrazione nelle condizioni ottimali per l'individuazione di siti puntuali.

3. verifica della proprietà

Dovrà essere verificata prioritariamente la disponibilità di aree pubbliche che consentano, in base alla distanza dagli edifici circostanti, di progettare l'impianto in un'ottica di minimizzazione dell'esposizione. Qualora non siano disponibili proprietà pubbliche, l'attenzione deve essere rivolta a siti che presentino idonea collocazione ed assicurino condizioni di sicurezza.

4. criteri di compatibilità ambientale

Individuare preliminarmente:

- a. La prevalenza di zone critiche e a bassa o nulla criticità.
- b. La densità della popolazione residente
- c. La concentrazione di impianti esistenti, tenendo conto delle loro potenze, includendo anche gli impianti in corso di istruttoria
- d. La sovrapposizione di richieste avanzate da più gestori sulla medesima area.

- e. La presenza rilevante di siti sensibili e di aree di rispetto di cui alla normativa pianificatoria sovraordinata.
- f. I valori di campo elettromagnetico nell'area sulla base di stime preventive già effettuate da Arpa e/o istituti di ricerca specializzati.

5. criteri di compatibilità territoriale

Individuare preliminarmente:

- a. Zone critiche soggette a valutazioni complesse.
- b. Zone indicate per le loro caratteristiche territoriali
- c. Zone destinate a parcheggi
- d. Zone ferroviarie o prossime alla ferrovia, quando non adiacenti ad aree residenziali
- e. Zone di rispetto cimiteriale
- f. Zone critiche, soggette a valutazioni complesse
- g. Zone con valore storico, paesaggistico, testimoniale e ambientale
- h. Zone prossime a proprietà comunali trasformabili ad uso particolare (scuole, case di cura etc.)
- i. Zone limitrofe a sviluppi urbanistici e residenziali

6. verifiche territoriali prioritarie

In particolare, le verifiche devono riguardare i seguenti elementi:

- Progetti urbanistico edilizi di nuovi insediamenti residenziali o produttivi
- Progetti di nuove attrezzature scolastiche e di nuove strutture sensibili (case di cura, ospedali etc.)
- Progetti di nuova viabilità veicolare
- In caso di ubicazione in aree con valore storico, paesaggistico, ambientale e testimoniale, comprese quelle segnalate dal PRG vigente, in aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/04, occorre verificare la compatibilità paesaggistica mediante preparazione della Commissione Edilizia o equivalente (consulente).

***f.* obiettivi per l'individuazione puntuale**

Assumendo il Regolamento, in via del tutto cautelativa, prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, si individuano quali obiettivi:

1. ricerca della maggior distanza possibile da abitazioni e da ricettori sensibili, ove possibile, per minimizzare i livelli di esposizione;
2. evitare il progressivo inserimento di impianti in aree urbanizzate e caratterizzate da elevata concentrazione di impianti e/o prossime a siti sensibili;

3. verifica di attitudine di strutture esistenti al co-sitting, nelle aree non urbanizzate o scarsamente urbanizzate, sulla base di:
 - bassa densità insediativi;
 - non vicinanza di siti sensibili;
 - altezza superiore agli edifici circostanti;
 - presenza di altri impianti nell'area;
4. analisi dei valori di campo elettromagnetico già disponibili e/o desumibili da precedenti relazioni preventive di valutazione eseguite da Arpa per programmi di anni precedenti;
5. collocazione degli impianti su strutture o edifici di altezza superiore a quella degli edifici circostanti;
6. integrazione dei nuovi impianti in strutture esistenti (pali di illuminazione etc.) qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long, sweeping horizontal stroke.